

Parti

Ricorrente: Intelcom Service Ltd

Convenuto: Vincenzo Mario Marvulli

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Giudice di pace di Matera (Italia) con ordinanza del 22 aprile 2013 è manifestamente irricevibile.

⁽¹⁾ GU C 52 del 22.2.2014.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 19 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho da Covilhã — Portogallo) — Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA e a./Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT)

(Causa C-683/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — Articolo 2 — Nozione di «dati personali» — Articoli 6 e 7 — Principi relativi alla qualità dei dati e alla legittimazione ai trattamenti di dati — Articolo 17 — Sicurezza dei trattamenti — Orario di lavoro dei lavoratori — Registro dell'orario di lavoro — Accesso dell'autorità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro — Obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione il registro dell'orario di lavoro in modo da consentirne l'immediata consultazione)

(2014/C 261/18)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal do Trabalho da Covilhã

Parti

Ricorrenti: Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA, Domingos Sequeira de Almeida, Luis Mesquita Soares Moutinho, Rui Teixeira Soares de Almeida, André de Carvalho e Sousa

Convenuta: Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT)

Dispositivo

- 1) L'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dev'essere interpretata nel senso che un registro dell'orario di lavoro, quale quello di cui trattasi nel procedimento principale, il quale contiene l'indicazione, per ciascun lavoratore, delle ore di inizio e di fine del lavoro nonché delle corrispondenti interruzioni o pause, rientra nella nozione di «dati personali», ai sensi di tale disposizione.
- 2) Gli articoli 6, paragrafo 1, lettere b) e c), nonché 7, lettere c) ed e), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso di non ostare a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che imponga al datore di lavoro l'obbligo di mettere a disposizione dell'autorità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro il registro dell'orario di lavoro per consentirne la consultazione immediata, purché tale obbligo sia necessario affinché detta autorità possa esercitare il suo compito di vigilare sull'applicazione della normativa in materia di condizioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'orario di lavoro.

- 3) Spetta al giudice del rinvio valutare se l'obbligo, per il datore di lavoro, di fornire all'autorità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro l'accesso al registro dell'orario di lavoro in modo da consentirne l'immediata consultazione possa essere considerato necessario affinché detta autorità possa esercitare il suo compito di vigilanza, contribuendo a una più efficiente applicazione della normativa in materia di condizioni di lavoro, e, in caso affermativo, se le sanzioni irrogate per garantire l'efficace applicazione delle prescrizioni imposte dalla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, rispettino il principio di proporzionalità.

⁽¹⁾ GU C 52 del 22.2.2014.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) il 15 gennaio 2014 — Municipiul Piatra Neamț/Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

(Causa C-13/14)

(2014/C 261/19)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bacău

Parti

Ricorrente: Municipiul Piatra Neamț

Convenuto: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Con ordinanza del 12 giugno 2014, la Corte (Ottava Sezione) ha dichiarato la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile.

Ricorso proposto il 7 aprile 2014 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-167/14)

(2014/C 261/20)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos e E. Manhaeve)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

- Constatare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 25 ottobre 2007, nella causa C-440/06, Commissione/Repubblica ellenica non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE;
- ordinare alla Repubblica ellenica di versare alla Commissione una penalità indicata nell'importo di EUR 47 462,40 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-440/06 a decorrere dal giorno in cui sarà emessa una sentenza nella presente causa fino al giorno dell'esecuzione della sentenza nella causa C-440/06;